

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE I CIVILE**

Nella causa civile iscritta al N. OMISSIS R.G., promossa da:

ATTORE

contro

CONVENUTI

Il giudice dr. Francesco Bartolotti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/01/2020, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto di non ammettere i mezzi di prova orale dedotti dalla parte attrice opponente nella seconda memoria istruttoria depositata in data 17.12.2019, poiché i capitoli di prova ivi formulati risultano attinenti a circostanze irrilevanti ai fini della decisione (cap.1, questo anche non oggetto di specifica contestazione; cap. 2, questo comunque attinente anche a fatto non esplicitato nei precedenti scritti difensivi; cap. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11), ovvero attinenti a circostanza già oggetto di prova documentale (cap. 5, in parte anche irrilevante; cap. 6, questo anche non oggetto di specifica contestazione); il capitolo 12 attiene a circostanza non oggetto di specifica contestazione;

ritenuto di non ammettere la domanda di verificaione, in ragione della irrilevanza del documento prodotto sub 2 da parte attrice opponente ai fini della decisione della presente vertenza;

ritenuto di non ammettere la domanda di espletamento di consulenza tecnica in relazione al valore di mercato dell'immobile oggetto del contratto preliminare per cui è causa, poiché irrilevante ai fini della decisione; la domanda risulta in ogni caso generica ed esplorativa;

ritenuto di non ammettere neppure i mezzi di prova orale dedotti dalla parte convenuta opposta nella seconda memoria istruttoria depositata in data 16.12.2019, poiché i capitoli di prova ivi formulati risultano in parte attinenti a circostanza oggetto di prova documentale o comunque da provarsi mediante produzioni documentali (cap. 1, peraltro anche in parte contenente elementi valutativi non demandabili a testimoni; cap. 5, peraltro anche irrilevante ed in parte valutativo), oppure poiché contenenti elementi valutativi non demandabili a testimoni (cap. 2, 4), oppure poiché irrilevanti ai fini della decisione (cap. 6, 7, 8, 9; cap. 10, 14 e 15., questi anche generici), oppure ancora poiché formulati in modo generico (cap. 11, 12, 13 e 16); il capitolo 3, peraltro oggetto di prova documentale, attiene a fatto negativo (l'assenza di possesso in capo al convenuto), come tale inammissibile, potendo in ipotesi costituire oggetto di prova del fatto positivo contrario da parte dell'attrice opponente;

ritenuta la causa documentale e matura per la decisione;

ritenuto di non accogliere la domanda di cancellazione di espressioni sconvenienti, formulata ai sensi dell'art. 89 c.p.c. dalla parte attrice opponente in relazione agli scritti contenuti nella seconda memoria di parte convenuta opposta (nei limiti dalla prima indicati in terza memoria), poiché espressioni inerenti l'oggetto della causa, astrattamente funzionali alla difesa svolta dalla parte convenuta opposta (a prescindere dalla fondatezza della tesi difensiva da questa proposta) e contenuta nei limiti della formale continenza;

Ordinanza, Tribunale di Verona, Giudice Francesco Bartolotti, del 17 marzo 2020

ritenuto in ogni caso di richiamare entrambe le parti ad una maggiore snellezza, sobrietà ed attenzione nello sviluppo delle rispettive argomentazioni difensive, al fine di contenerle nei limiti dello stretto necessario per la proficua prospettazione delle reciproche istanze ed eccezioni di rilevanza processuale, senza sconfinare in digressioni o nell'uso di aggettivi non direttamente funzionali ad una pacata esposizione delle proprie difese;

ritenuto opportuno offrire alle parti la facoltà di avvalersi una soluzione conciliativa su proposta del giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.;

rilevato che la proposta in appresso potrebbe essere gradita ad entrambe le parti poiché consente di definire in modo tombale ogni questione emergente fra le parti, senza ulteriori contenziosi, anche tenuto conto del coinvolgimento, negli atti difensivi di entrambe le parti, della figura del padre della attrice opponente, sebbene nei confronti di questi nessuno abbia svolto domanda di chiamata in causa o domanda processuale alcuna;

rilevato inoltre che la proposta in appresso potrebbe essere gradita alla parte attrice opponente, poiché le consente di limitare l'esborso ivi previsto entro limiti contenuti e determinati, con un notevole risparmio rispetto alle pretese di parte convenuta opposta; la proposta conciliativa inoltre consente alla parte attrice opponente di evitare ulteriori spese processuali e la mette al riparo da possibili profili di soccombenza, dunque anche da una condanna alle spese legali e da possibile condanna ex art. 96 c.p.c., compresa l'ipotesi di cui al terzo comma;

rilevato che anche la parte convenuta opposta potrebbe trovare conveniente la proposta in appresso, poiché le assicura pronta liquidità, pur a fronte della diminuzione della pretesa creditoria invocata; inoltre la proposta consente a parte opposta di evitare costi e rischi comunque connessi alla fase decisoria, tenuto conto della necessità di una qualificazione giuridica del rapporto negoziale e dei titoli restitutori/risarcitori proposti con le domande giudiziali di entrambe le parti e tenuto conto altresì di possibili impugnazioni della parte attrice opponente nel caso di soccombenza; la proposta infine mette in ogni caso al riparo la parte convenuta opposta da costi e rischi di una fase esecutiva;

ritenuto dunque di formulare la seguente ipotesi di conciliazione, calibrata sulla base delle somme pacificamente versate da convenuto alla parte attrice opponente e tenuto conto altresì dei non improbabili rapporti ulteriormente delineatisi tra convenuto e il padre della attrice, come peraltro emerge dal contenuto complessivo degli atti di entrambe le parti, a prescindere dal differente valore e dalla differenza di rilevanza rispettivamente attribuita e reciprocamente contestata dall'una e dall'altra parte; dunque la proposta considera, in mera ottica conciliativa, la non improbabile movimentazione di denaro che potrebbe essere intercorsa fra il padre dell'attrice e il convenuto;

rilevato che dunque la proposta conciliativa muove da una ripetizione da parte di attrice in favore dei convenuti opposti per un importo equivalente a quello del corrispettivo di vendita, detratta una somma che tenga conto del valore dei versamenti prospettati dalla attrice opponente;

P.Q.M.

NON AMMETTE i mezzi di prova proposte dalle parti per le ragioni indicate in parte motiva.

FORMULA la seguente ipotesi di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:

- PAGAMENTO DA PARTE DI ATTRICE IN FAVORE DEI CONVENUTI OPPOSTI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 64.000,00;

Ordinanza, Tribunale di Verona, Giudice Francesco Bartolotti, del 17 marzo 2020

- RINUNCIA DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA CON DETTO PAGAMENTO AD AVVALERSI DEL DECRETO INGIUNTIVO. RINUNCIA ALTRESI' A QUALSIVOGLIA ALTRA PRETESA NEI CONFRONTI DI ATTRICE E DEL DI LEI PADRE IN RELAZIONE AI FATTI DI CAUSA ED IN RELAZIONE AI PREGRESSI RAPPORTI DEL LORO CONGIUNTO CON ATTRICE ED IL DI LEI PADRE;
- RINUNCIA DI PARTE ATTRICE OPPONENTE, NONCHE' DEL DI LEI PADRE CON DETTO PAGAMENTO A QUALSIVOGLIA PRETESA NEI CONFRONTI DEI CONVENUTI OPPOSTI IN RELAZIONE AI FATTI DI CAUSA ED IN RELAZIONE AI PREGRESSI RAPPORTI CON IL CONVENUTO.
- SPESE PROCESSUALI COMPENSATE.
- RINUNCIA ALLA SOLIDARIETA' PROFESSIONALE.

DISPONE che parte convenuta opposta dichiara se intende accettare o non accettare la proposta entro il giorno 31 marzo 2020; alla accettazione dovrà essere accompagnata la rinuncia del difensore alla solidarietà.

DISPONE che parte opponente, nel caso in cui abbia ricevuto accettazione di parte opposta, dichiara se intende o non intende accettare entro il giorno 25 maggio 2020; alla accettazione dovrà essere accompagnata la rinuncia del difensore alla solidarietà professionale; alla accettazione dovrà essere accompagnato il pagamento della somma indicata; sia il pagamento sia la rinuncia alla solidarietà professionale sono condizioni della stessa accettazione, altrimenti inefficace.

FERMA LA PROVVISORIA ESECUTIVITA', anche durante i termini per accettare o non accettare la proposta che precede.

FERMA la facoltà per le parti di conciliare o transigere in termini diversi da quelli proposti.; a mero titolo esemplificativo, le parti potrebbero concordare una somma diversa, ovvero prevedere una dilazione di pagamento, ovvero ancora pagamenti rateizzati.

RINVIA per il caso di mancata accettazione della proposta conciliativa, all'udienza del giorno 15 ottobre 2020 ore 12.00. A detta udienza le parti potranno precisare le conclusioni e la causa sarà trattenuta in decisione con assegnazione dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c., ove richiesti.

INFORMA le parti che, tenuto conto delle prescrizioni adottate dal DL 8 marzo 2020 n. 11 art. 2 comma secondo lettera h) al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID - 19, in vista della udienza potranno, qualora ritengano di procedere in tal senso, depositare nota scritta con la precisazione delle rispettive conclusioni e la eventuale richiesta di termini ex art. 190 c.p.c. con la rinuncia a comparire in udienza; in tal caso sarà cura del giudice provvedere a trattenere direttamente la causa in decisione, assegnando i termini dell'art. 190 c.p.c. come se l'udienza si fosse celebrata alla presenza dei difensori delle parti al giorno 15 ottobre 2020.

INFORMA la parti che in caso di accettazione della proposta giudiziale potranno dichiarare di non presenziare alla detta udienza del 15 ottobre 2020 per intervenuta conciliazione; in tal caso sono invitati a depositare reciproca dichiarazione di rinuncia agli atti ed accettazione a spese compensate, scambiandosi fra loro copia della proposta conciliativa siglata personalmente da tutti i soggetti ivi indicati; in tal caso sarà cura del giudice dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.; in caso di pagamento rateizzato, le parti potranno dare atto della conciliazione con rinuncia agli atti rimandata al termine della rateizzazione; sarà cura del giudice provvedere alla estinzione del giudizio dopo la comunicazione dell'avvenuto pagamento del saldo finale e delle reciproche rinunce ed accettazioni.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Verona, 17/03/2020

Il giudice
Francesco Bartolotti

Ordinanza, Tribunale di Verona, Giudice Francesco Bartolotti, del 17 marzo 2020

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS